Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — Roma — Martedì, 11 maggio 1926 — Numero 109

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-26).

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 18 maggio 1926, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. *Sorteggio degli Uffici.*

II. *Elenco di petizioni* (N. LXIV *Doc.*).

III. *Discussione dei seguenti disegni di legge*:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica (n. 316).

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, relativo all'uso della divisa del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici (n. 318).

3. Per la riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, numero 2841, e n. 3049, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 371).

4. Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramenti di carriera al personale civile insegnante della Regia accademia navale (n. 391).

5. Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 205, che porta modificazioni all'art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di porto (n. 392).

6. Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento degli uffici preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia (n. 400).

7. Conversione in legge del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 192, riguardante l'istituzione dell'Ispettorato per la Maremma toscana (n. 399).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1625, relativo alla concessione di un assegno straordinario vitalizio annuo alla signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti (numero 317).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208, che reca disposizioni per combattere l'alcoolismo (n. 321).

10. Conversione in legge del R. decreto 2 marzo 1926, numero 323, col quale vengono approvati gli Atti internazionali conchiusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno, tra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna (n. 401).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1054**.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. **748**.

Cambiamento della denominazione della Regia scuola industriale di Fabriano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2246, sull'ordinamento della Regia scuola industriale di Fabriano;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Scuola predetta in data 8 febbraio 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola industriale di Fabriano assume la nuova denominazione di « Regia scuola industriale Giambattista Miliani » in Fabriano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 44. — COOP

Numero di pubblicazione **1055**.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. **750**.

Revoca del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1575, relativo all'assunzione del personale tecnico nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 aprile 1925, n. 383, riguardante la costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza, nonchè il successivo decreto 18 ottobre 1925, n. 1846, per la istituzione di una divisione speciale di polizia per la Capitale:

Visti il Nostro decreto 15 agosto 1925, n. 1575, col quale è data autorizzazione al Ministero dell'interno di prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 8 del citato Nostro decreto n. 383, per l'arruolamento degli agenti che siano operai tecnici nelle varie specialità necessarie ai servizi di pubblica sicurezza;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il citato Nostro decreto 15 agosto 1925, n. 1575, circa l'assunzione del personale tecnico nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, è revocato.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 46. — COOP

Numero di pubblicazione 1056.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 749.

Radiazione dal novero delle fortificazioni dello Stato del forte di Monte Campeon.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il forte di Monte Campeon è radiato dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono in conseguenza abolite le zone di servitù militare imposte attorno a detto forte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1926.

Atti del Governo, registro 248, foglio 45. — COOP

Numero di pubblicazione 1057.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° aprile 1926, n. 751.

Approvazione della convenzione per la concessione di opere di navigazione interna nella Valle del Po.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione della rete navigabile Padana;

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1924, n. 1923, che stabilisce le norme per il riparto della somma di lire 15 miliardi, destinati a spese per opere pubbliche straordinarie a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Visti il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con Nostro decreto 11 luglio 1913, n. 959, e la legge modificativa 7 aprile 1917, n. 599;

Visti il Nostro decreto 8 giugno 1911, n. 823, e il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, relativi alla classifica nella 2ª classe di linee navigabili;

Udito il parere del Consiglio di Stato ai termini dell'articolo 16, n. 5, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 17 febbraio 1926 fra le LL. EE. l'avv. Giovanni Giuriati, Ministro per i lavori pubblici, il conte Giuseppe Volpi di Misurata, Ministro per le finanze, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, e il comm. Vittorio Cini fu Giorgio, presidente della Società italiana di navigazione interna, anonima, con sede in Venezia, con la quale il Governo concede a quest'ultima, per un importo non superiore a lire 60 milioni, la costruzione e l'esercizio di opere di navigazione interna nella Valle del Po, in base al piano di massima 10 novembre 1925 a firma dell'ing. Enrico Coen Cagli, riconosciuto meritevole d'approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 14 novembre 1925, numero 2847.

Art. 2.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere oggetto della concessione è applicabile l'art. 5 della legge 7 aprile 1917, n. 599, ed ad esse procederà direttamente la Società concessionaria, a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla spesa per la costruzione delle opere concesse sarà provveduto a termini di legge:

a) con un contributo dello Stato in misura di lire 36 milioni;

b) con un contributo a carico degli Enti locali interessati di lire 24 milioni.

Il contributo di cui alla lettera *b*) sarà, salvo ricupero, anticipato dallo Stato.

Art. 4.

Le quote di contributo dello Stato e degli Enti locali saranno corrisposti alla Società concessionaria a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici entro il limite massimo di L. 10,000,000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1931-32 incluso, salvo ad aggiungere a tale limite in ogni esercizio la parte di detta somma non corrisposta alla Società negli esercizi precedenti.

Art. 5.

Con decreto Reale da emettersi entro il 31 dicembre 1926 su proposta del Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni che ritraggono beneficio da ciascuna delle opere date in concessione.

Il contributo fra i diversi Enti sarà ripartito in via definitiva secondo i criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 17 aprile 1917, n. 599, e gli Enti stessi saranno tenuti a prestare le garanzie previste dall'art. 12 della legge predetta.

Art. 6.

Le quote di contributo a carico degli Enti locali saranno liquidate allo scadere di ogni esercizio finanziario in relazione all'ammontare dei pagamenti effettuati dallo Stato a termini del precedente art. 4 e saranno versate dagli Enti predetti all'Erario entro l'esercizio successivo.

Art. 7.

La spesa relativa ai lavori contemplati nel presente decreto graverà sulle speciali assegnazioni di cui alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, nella seguente misura:

a) per L. 31,700,000 (corrispondenti all'importo presunto dei lavori per il completamento e la sistemazione della rete ferrarese e relativo accesso al Po a Pontelagoscuro; pel tronco allacciante il Po di Gnocca al Po di Goro; pel completamento del porto fluviale di Cremona e sistemazione degli scali minori) sulla dotazione per opere nuove e di ristabilimento delle vie navigabili dell'Italia Settentrionale, escluse le Provincie Venete e di Mantova;

b) per L. 28,300,000 (corrispondenti all'importo presunto dei lavori per il tronco Oriago-Padova dell'idrovia Venezia-Padova e porto terminale e pel completamento del porto fluviale di Mantova) sulla dotazione per opere nuove e di ristabilimento delle vie navigabili delle Provincie Venete e di Mantova.

Art. 8.

Nella tabella allegata al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, sono apportate le seguenti variazioni:

a) In diminuzione:

Opere nuove di ristabilimento nelle vie navigabili dell'Italia Settentrionale, escluse le Provincie Venete e di Mantova	L. 4,300,000
Fondo di riserva	» 24,000,000
Totale . . .	L. 28,300,000

b) In aumento:

Opere nuove e di ristabilimento nelle vie navigabili dell'Italia Settentrionale, delle Provincie Venete e di Mantova	L. 28,300,000

Art. 9.

La convenzione che si approva col presente decreto e tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stessa, compresi i contratti d'appalto e gli atti di espropriazione, sono esenti da bollo e da altri diritti fiscali e da quelli di segreteria, fatta eccezione per quanto riguarda la tassa di registro della su menzionata convenzione che viene stabilita nel diritto fisso di L. 2.70 a carico della Società concessionaria.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 47. — COOP.

Numero di pubblicazione **1058.**

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 752.

Poteri dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli in materia di espropriazione per pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 15 agosto 1925, n. 1636;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2299;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Segretario di Stato e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, istituito con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, la dichiarazione di pubblica utilità nel comune e nella provincia di Napoli, è fatta, in tutti i casi e per tutti gli effetti, dall'Alto Commissario, con suo decreto, udito il Comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 2 del citato R. decreto-legge. La dichiarazione di pubblica utilità può avvenire anche in sede di approvazione del progetto di massima.

Art. 2.

L'Alto Commissario ha facoltà di dichiarare in ogni momento indifferibili ed urgenti le opere di pubblica utilità intraprese nel pubblico interesse anche da privati nella città e provincia di Napoli.

In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1920.

Art. 3.

Per la determinazione delle indennità di espropriazione dei beni occorrenti per la esecuzione di opere di pubblica utilità nella città e nella provincia di Napoli sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 4.

Per la esecuzione delle opere pubbliche nel comune e nella provincia di Napoli la facoltà di espropriare i beni attigui sancita dall'art. 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è estesa ai beni che possono servire a future esigenze correlative all'opera ed anche ad altre opere e istituti di pubblico interesse che siano in relazione coll'opera stessa.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Alto Commissario di non consentire ai proprietari la retrocessione dei beni espropriati se in tutto o in parte non furono destinati alla esecuzione dell'opera pubblica.

Art. 6.

Detti beni dallo stesso Alto Commissario potranno essere anche nell'interesse dell'espropriante, venduti o dati in con-

cessione temporanea a società commerciali, ad Enti e a privati.

L'Alto Commissario può prescrivere, con opportune modalità e garanzie, che i compratori, o concessionari, costruiscano entro un termine fissato, e con le modalità stabilite, opere e istituti che abbiano finalità correlative a quelle dell'opera pubblica.

Art. 7.

L'inadempienza da parte dei concessionari o dei compratori a quanto venne prescritto dall'Alto Commissario produce di diritto la revoca della concessione o la risoluzione della vendita.

La revoca della concessione che ha immediata esecuzione è pronunziata dall'Alto Commissario, il quale può prescrivere che il bene concesso sia restituito in un termine fissato e a spese del concessionario al pristino stato, oppure attribuito senz'altro al patrimonio dell'espropriante mediante il pagamento di una indennità da determinarsi dallo stesso Alto Commissario su perizia del Genio civile, in relazione alle opere costruite ed agli impianti eseguiti. Qualora, però, il concessionario non abbia eseguito nel termine stabilito quanto venne prescritto, le opere o gli impianti passano senz'altro in proprietà dell'espropriante, senza alcuna indennità.

La risoluzione della vendita è dichiarata dalla Giunta arbitrale costituita a norma dell'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertita nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, e in tal caso tutte le accessioni passano in proprietà del venditore, dal quale sarà corrisposta una indennità da determinarsi dallo stesso Alto Commissario, su perizia del Genio civile, in relazione alle opere costruite ed agli impianti eseguiti.

Art. 8.

I provvedimenti dell'Alto Commissario in esecuzione di questo decreto non sono soggetti ad impugnativa, neanche giudiziaria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 48. — COOP

Numero di pubblicazione 1059.

REGIO DECRETO 6 aprile 1926, n. 716.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Giovanni Pascoli, in Acqui.

N. 716. R. decreto 6 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio ginnasio Giovanni Pascoli, in Acqui, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1060.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 740.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Macerata.

N. 740. R. decreto 11 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene apportata una modifica allo statuto organico della Cassa di risparmio di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1061.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 739.
Erezione in Ente morale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asolo.

N. 739. R. decreto 25 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari di Asolo, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1062.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 741.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

N. 741. R. decreto 3 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene apportata una modifica allo statuto organico della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Spezzano Piccolo (Cosenza), di Pordenone (Udine), di Chiusa Pesio (Cuneo), di Maruggio (Taranto) e di Gradisca (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Spezzano Piccolo, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Spezzano Piccolo ha svolto sin dall'insediamento azione faziosa ed irregolare più che altro intesa al conseguimento di interessi personali.

Un'inchiesta di recente eseguita, ha accertato il disordine degli uffici, l'abbandono dei servizi pubblici e particolarmente di quelli attinenti alla manutenzione stradale e del cimitero, alla nettezza urbana, all'annona, alla pubblica illuminazione. I tributi locali non vengono applicati con criteri obbiettivi, le matricole delle tasse vengono compilate con rilevante ritardo.

Non lievi irregolarità sono state riscontrate nella gestione della tesoreria, nella tenuta di importanti registri e libri contabili, nella emissione di mandati; partigianerie e gravi abusi nella imposizione delle contravvenzioni ai regolamenti locali, nella aggiudicazione delle aste per la concessione in fitto mobili comunali, nella distribuzione dei medicinali ai poveri, data la mancanza del relativo elenco. Alcuni amministratori hanno preso parte diretta ed indiretta nella esecuzione di lavori del Comune.

D'altro canto, l'accentuarsi di vecchi rancori e dissidi in seno all'Amministrazione, ha disgregato la maggioranza consiliare in modo che la rappresentanza elettiva, divisa in due gruppi di forze pressochè equivalenti, trovasi nell'impossibilità di funzionare.

Nella cennata situazione, che, inasprendo le competizioni fra i partiti locali, ha determinato un diffuso e profondo fermento, con pericolo di perturbamenti, anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di ristabilire la normalità della amministrazione, e di assicurare il radicale riassetto della civica azienda, rendono indispensabili pronti ed eccezionali provvedimenti. Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spezzano Piccolo, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Bruno Giulio Caranielli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 14 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pordenone, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

L'atteggiamento di faziosa resistenza alle disposizioni legittimamente date dall'autorità politica locale, assunto dal sindaco di Pordenone, dapprima con la piena solidarietà del Consiglio, ha determinato nell'ambiente locale una situazione particolarmente delicata e preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico. Ad evitare l'eventualità di perturbamenti cui avrebbe potuto dar luogo la tensione degli animi, il Prefetto ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Ma poichè la situazione locale non accenna a migliorare, mentre in seno allo stesso Consiglio si sono manifestati successivamente gravi dissensi che hanno provocato le dimissioni di alcuni consiglieri, si rende indispensabile lo scioglimento dell'Amministrazione con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pordenone, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Miani generale Antonio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiusa Pesio, in provincia di Cuneo.

MAESTÀ,

In seno al Consiglio comunale di Chiusa Pesio, sorto dalle elezioni del 1924, si è da tempo determinato, a causa della scarsa omogeneità della maggioranza consigliare, uno stato di disagio e di crisi, che, non ostante l'azione pacificatrice svolta dall'autorità politica locale, si è andato a mano a mano aggravando sino a determinare, in seguito alla reiezione da parte del Consiglio di una proposta sulla quale il sindaco aveva posto la questione di fiducia, le dimissioni di dieci consiglieri, fra i quali lo stesso sindaco e tre assessori.

Tale situazione, mentre ha quasi completamente paralizzato l'attività dell'Amministrazione, ha, d'altro lato, provocato nello ambiente locale una pericolosa tensione di animi, che desta preoccupazione per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Non ravvisandosi opportuno, in tale stato di cose, procedere alla convocazione dei comizi per la reintegrazione della rappresentanza elettiva, mentre fa d'uopo anche procedere, con mezzi adeguati, al riordinamento della civica azienda, che una recente inchiesta ha riscontrato in grave disordine, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiusa Pesio, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Sebastiano Abate è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Maruggio, in provincia di Taranto.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento della Amministrazione comunale di Maruggio, ha rilevato numerose e gravi irregolarità, abusi, persistenti violazioni di legge. Il sindaco, sottoposto a procedimento penale, è stato sospeso dalle funzioni. Gli amministratori hanno ostentato in ripetute occasioni, un contegno ostile alle correnti politiche nazionali e ai sentimenti patriottici della popolazione, contegno invano smentito da insincere tardive dichiarazioni rese al fine di evitare le conseguenze, che le gravi risultanze dell'inchiesta avrebbero potuto determinare.

Nella cennata situazione, che ha alienato agli amministratori ogni fiducia della popolazione, determinando, contro di essi un profondo e pericoloso malcontento, il Prefetto, a prevenire la possibilità di perturbamenti ed a tutela degli interessi del Comune, ha ritenuto necessario sospendere la rappresentanza elettiva affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Ma poichè nessun affidamento potrebbe farsi sull'Amministrazione ordinaria, per ricondurre nell'ambito della legge la propria attività, con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Maruggio, in provincia di Taranto, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Bruno è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Gradisca d'Isonzo, provocavano, con le dimissioni del sindaco e di altri assessori, la paralisi di ogni attività municipale.

Il persistere dei contrasti e la conseguente inopportunità di far luogo alla sostituzione dei dimissionari, la quale non avrebbe potuto assicurare il funzionamento della nuova Giunta, inducevano l'autorità politica locale ad affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo Commissario.

Poichè l'atteggiamento che le parti in contesa conservano reciprocamente, non lascia sperare che la situazione abbia a migliorare sì da consentire la riammissione in carica degli amministratori, la quale d'altro canto date le anormali condizioni dello spirito pubblico, potrebbe dar luogo a perturbamenti, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giovanni De Candia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 64.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data della ricevuta: 17 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. tesoreria di Treviso — Intestazione della ricevuta: Ospedale G. Guicciardini in Valdobbiadene (Treviso) — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni delle Venezie 4 — Ammontare della rendita: L. 80.50, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza del 1º gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data della ricevuta: 27 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione della ricevuta: Pasqua Roberta fu Aristide — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 555, consolidato 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 64 *bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10507 — Data della ricevuta: 29 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Filiale banca d'Italia di Roma — Intestazione della ricevuta: Renzo Prandi di Adolfo — Titoli del Debito pubblico: misti 1 — Rendita consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Rinnovazione di ipoteche.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3.50 %	304635	70 —	Liguori Antonio fu Luigi, domiciliato in Bovino (Foggia).	Vincolata a favore del Regio economato generale dei benefici vacanti in Napoli, per cauzione del titolare nella sua qualità di subeconomo della diocesi di Bovino con la seguente: Annotazione - La preesistente ipoteca viene rinnovata in base a domanda 24 marzo 1926 del Regio economato generale dei benefici vacanti di Napoli.	15 apr. 1926

Roma, 10 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 102

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 maggio 1926

	Media		Media
Parigi	79 15	**Belgio**	78 45
Londra	121 234	Olanda	10 08
Svizzera	484 75	Pesos oro (argentino)	22 86
Spagna	360 10	Pesos carta (argent.)	10 06
Berlino	5 979	New-York	25 032
Vienna (Shilling)	3 54	**Belgrado**	44 15
Praga	74 10	**Budapest**	0 0352
Romania	9 50	**Russia**	128 50
Dollaro canadese	25 01	**Oro**	483 —

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 70
	3.50 % » (1902)	66 50
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	95 —
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 175

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.